

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 28/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2017

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di marzo alle ore 18:30, presso apposita sala del Comune di Valsamoggia, convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell'esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
RUSCIGNO DANIELE	SINDACO	F	P	
ZANETTI ANGELO	PRESIDENTE	F	P	
MACCAFERRI MARCO	CONSIGLIERE	F	P	
ALIMONTI GIULIANA	CONSIGLIERE	F	P	
DEMARIA PATRIZIA	CONSIGLIERE	F	P	X
BALDINI LORENZO	CONSIGLIERE	F	P	
ZAGNONI JURI	CONSIGLIERE	F	P	
PARONI CORRADO	CONSIGLIERE	F	P	
GAIBA SILVIA	CONSIGLIERE	F	P	
LOLLI JURI	CONSIGLIERE	F	P	
CALLIGOLA SIMONE	CONSIGLIERE	F	P	X
RIMONDI SIMONE	CONSIGLIERE	C	P	
NEGRINI FABIO	CONSIGLIERE		A	
STANZANI MICHELE	CONSIGLIERE	C	P	
MIGLIORI FILIPPO	CONSIGLIERE	C	P	X
SANTAMARIA ALESSANDRO	MOSCHETTA CONSIGLIERE	C	P	
OSTI MARCELLA	CONSIGLIERE		A	
RUBINI SILVIA	VICE SINDACO		P	
DARDI FABIO	ASSESSORE		P	
DI PILATO ANGELA PAOLA	ASSESSORE		P	
FEDERICI FABIO	ASSESSORE		P	
GOVONI FEDERICA	ASSESSORE		P	

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa Anna Rosa Ciccia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Angelo Zanetti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si tiene presso il Municipio di Crespellano.

Durante la trattazione della domanda di attualità, ad inizio seduta, sono entrati i Consiglieri Alimonti Giuliana e Gaiba Silvia. I Consiglieri Comunali presenti sono 15.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall'1/1/2014, il Comune di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;

Premesso che:

l'art. 1 commi da 639 a 703, della legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni istituisce a decorrere dal 01/01/2014 la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi TA.RI e TA.SI.;

Visti:

il comma 654, della legge sopra citata, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al Servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TA.RI in conformità al piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Richiamata:

la legge regionale 23/11/2011 n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che:

- ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) con decorrenza dall'01/01/2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l'esercizio in via esclusiva ed in forma associata, delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- all'art. 3 individua nell'intero territorio regionale l'ambito territoriale ottimale;
- all'art. 7 comma 5, lettere a) e b), prevede che la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e la relativa approvazione dei piani economico finanziari previa acquisizione di un parere in merito da parte del Consiglio locale, rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito di Atersir;
- la Legge Regionale del 05/10/2015 n. 16 avente ad oggetto: "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)" in particolare l'art. n. 4 "Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio";

Rilevato che alla luce del quadro normativo di cui sopra, Atersir risulta essere l'ente di governo del bacino territoriale ottimale della Regione Emilia Romagna ed in quanto tale competente alla scelta della forma di gestione, all'affidamento della gestione e relativo controllo, alla determinazione delle tariffe all'utenza per quanto riguarda il settore rifiuti urbani;

Preso atto che Atersir ha redatto due piani finanziari sulla base delle indicazioni dei due Gestori, Hera spa e Cosea Ambiente, che svolgono il servizio sul territorio di Valsamoggia ed approvati

dallo stesso , i quali vengono accorpatis in un unico piano finanziario che deve essere integrato nella parte relativa ai costi amministrativi (CARC) sostenuti dal Comune, e dal fondo rischi e crediti integrato nei (CCD);

Preso atto che in conseguenza della L. R. 16/2015 è stato costituito un fondo per i Comuni Virtuosi, a partire dall'annualità 2016 e che in data 07/04/2016 il Consiglio di ambito ha approvato il Regolamento per l'applicazione dello stesso;

Tenuto conto che il Piano finanziario elaborato individua complessivamente costi di gestione del servizio, e più precisamente: euro 5003787,13 complessivi al netto dell'incentivo Comuni L. R. 16/2015 che ammonta complessivamente ad € 78.605,62;

Richiamato l'art 1 della legge 147/2013 e successive modificazioni il quale prevede:

- la TA.RI deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (comma 653-654);

- l'applicazione del tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs n. 504/1992 (legge n. 147/2013 art. 1 comma 666);

- la TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria (comma 650);

- Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe TA.RI. , in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. (comma 683);

Visto l'articolo 1, comma 26 , della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a) , della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: "26. al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79,80,83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. **La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147**, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti omissis (comma 652);

Richiamati: l'articolo 1, comma 169, legge 27/12/2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con cui è previsto che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il Decreto Legge 30/12/2016, n. 244 che ha prorogato ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio 2017 al 31/03/2017 convertito con L. 19 del 27/02/2017;

Visto inoltre l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*

Visto il Regolamento comunale vigente in materia di TA.RI.;

Ritenuto opportuno che le tariffe Tari per l'anno 2017 siano determinate in coerenza con i criteri di cui all'art. 1 comma 652, della legge 147/2013, nel rispetto del principio “chi inquina paga”. Non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base di indici di produttività quantitativi e qualitativi per le utenze domestiche e non domestiche (ips e iqs) graduati tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 158/1999 e del contesto territoriale e della necessità di assicurare nella

modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;

la tari è corrisposta in base a tariffa, monomia, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

L'Ente si era avvalso nell'anno 2015 dell'assistenza di esperti altamente specializzati e di provata esperienza a livello nazionale nel settore, che hanno supportato gli uffici competenti nella formulazione dell'articolazione tariffaria di cui al presente provvedimento, il cui studio completo è conservato agli atti, e gli stessi criteri sono stati applicati nella determinazione delle tariffe per l'anno 2017;

Dato atto che:

con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 28/04/2016 è stato applicato l'art. n. 18 comma 5 del vigente Regolamento TARI;

l'articolazione tariffaria approvata con il presente atto assicura la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017;

il mancato introito derivante dalle agevolazioni contenute nel regolamento trova copertura in risorse diverse dai proventi del tributo;

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi sulla proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Servizio Entrate Pallotti Carmen e dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Barbieri Claudia, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

* il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

* lo Statuto Comunale;

* il Regolamento generale delle entrate;

Udita l'illustrazione dell'oggetto da parte dell'**Assessore Federici Fabio**.

Uditi gli interventi dei Consiglieri:

Rimondi Simone (G.C. Civicamente Samoggia): bisogna affrontare un vero e proprio discorso su come uscire da Hera ed affrontare una discussione su come fare le tariffe. Rompere lo schema ed uscire da Hera. Altrimenti non si riuscirà a discutere in modo libero con una società dove non contiamo niente. Se i rifiuti si sanno sfruttare, sono delle risorse; è questo che bisognerà discutere in Consiglio. Non è vero che la tariffa si riduce, ma aumenta tutti gli anni.

Baldini Lorenzo (G.C. Partito Democratico): avvalora il costo del servizio da parte dei gestori che è calato, perché però aumenta il PEF, perché si riduce la premialità che deriva dal fondo della Regione Emilia Romagna per i Comuni virtuosi: Valsamoggia ha perso 76.000 Euro da questo fondo, FCAE viene applicato un coefficiente dettato dalla legge, per cui da riduzione fondo virtuosi

aumento FCAE ed aumento di un investimento per uno studio per una nuova proposta di raccolta. Ciò che è stato aumentato sono 65.000 Euro, era sufficiente non calasse il fondo della Regione. Anche quest'anno sono state confermate le agevolazioni dell'anno scorso. Scelte condivisibili per venire incontro alle famiglie ed attività in difficoltà.

Santamaria Moschetta Alessandro (G.C. Movimento 5 stelle): sottolinea che la gestione delle tariffe rimane opaca per un servizio pubblico che risponde ad un mercato quasi privato. Cercare vie alternative perché il problema dei rifiuti rimane una delle principali sfide del futuro.

Assessore Dardi Fabio: sul territorio due gestioni: Hera e Cosea. Cosea costa circa 144 Euro ad abitante, Hera 133 Euro ad abitante. La Società costa meno di Cosea, con maggiori servizi e maggiore differenziato, questo è un punto di partenza, per il futuro pensare anche ad un sistema dei rifiuti più economico ed operativo.

Santamaria Moschetta Alessandro (G.C. Movimento 5 stelle): investire un po' di più sulla comunicazione sui dati della raccolta, risultato di un'azione che va motivata, dei dati positivi sono fattori di motivazione.

Assessore Federici Fabio: fa alcune precisazioni, cosa c'è dentro le tariffe si è discusso a lungo nella fase di costruzione del bilancio, illustrando la politica tariffaria cioè essere equi con agevolazioni per le fasce deboli ed una equa distribuzione, togliere un po' di più a chi ha di più venendo incontro alle fasce deboli.

Rimondi Simone (G.C. Civicamente Samoggia): apprezza la creatività, ma è inutile costruire la tariffa nei municipi quando bisogna poi aspettare il piano di Atersir. Esprime voto contrario.

Baldini Lorenzo (G.C. Partito Democratico): ringrazia l'Assessore perché con l'intervento ha chiarito qual è il ruolo politico, scelte del PEF condivisibili. Dappertutto ci sono cittadini che pagano per altri cittadini, la cosa più importante è come avere ridistribuito il carico, si è deciso di agevolare le attività slot free, il costo è stato distribuito equamente.

Con voti favorevoli 11 e 4 contrari (**Consiglieri Comunali Rimondi Simone e Stanzani Michele** – G.C. Civicamente Samoggia; **Consiglieri Comunali Migliori Filippo e Santamaria Moschetta Alessandro** – G.C. Movimento 5 stelle) resi per alzata di mano,

presenti e votanti n.15 Consiglieri comunali

DELIBERA

1. di approvare il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al Servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 sulla base dei criteri sopra citati, trasmessi dall'autorità d'ambito competente, e integrati con i costi amministrativi (CARC) e dal Fondo rischi e crediti (CCD) a carico del Comune di Valsamoggia, piano che ammonta a complessivi euro 5.003.787,13 comprensivi di IVA 10% allegato C al presente atto, somma al netto del fondo per i Comuni Virtuosi

L. R. 16/2015 di € 78.605,62 complessivi.

2. di prendere atto che la tariffa a carico dell'utenza viene calcolata sull'importo di 4.991.420,50 somma al netto del contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche di € 12.366,63 (dato anno 2016);

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR);

4. di dare atto che la presente deliberazione è adottata nell'esercizio della potestà regolamentare generale art. 52 del decreto legislativo 446/1997 e che pertanto la stessa contiene norme a carattere regolamentare;

5. di approvare per l'anno 2017 – in conformità al Piano Economico Finanziario di cui al punto 1 – le tariffe della tassa sui rifiuti IUC –TA.RI per il Comune di Valsamoggia, allegato D al presente atto;

6. di dare atto che il mancato introito derivante dalle agevolazioni nel regolamento TARI trova copertura in risorse diverse dai proventi del tributo;

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 (Legge n. 214/2011).

8. Di dichiarare, con separata votazione palese, dal seguente esito:
voti favorevoli 11 e 4 contrari (**Consiglieri Comunali Rimondi Simone e Stanzani Michele** – G.C. Civicamente Samoggia; **Consiglieri Comunali Migliori Filippo e Santamaria Moschetta Alessandro** – G.C. Movimento 5 stelle) – presenti e votanti n.15 Consiglieri comunali -
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità tecnica

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE TARI ANNO 2017**

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 25 del 21/03/2017 , il sottoscritto PALLOTTI CARMEN, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Valsamoggia, 24/03/2017

Il Responsabile del Servizio
PALLOTTI CARMEN

Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE TARI ANNO 2017**

Sulla presente proposta di deliberazione n° 25 del 21/03/2017 si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 24/03/2017

Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Angelo Zanetti

IL SEGRETARIO / F.F.

Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/04/2017 .

Valsamoggia, 07/04/2017

L'incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 28/03/2017, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000